



Comune di BOVALINO
(Città Metropolitana di Reggio di Calabria)

**REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI
DIRITTI DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA DEL COMUNE
DI BOVALINO**

**Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 21 del 28/06/2018**

Articolo 1

Istituzione del Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Bovalino è istituito il "Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla Legge n. 112 del 12/07/2011, istitutiva del Garante Nazionale e dalla Legge Regionale n. 28 del 12/11/2004, istitutiva del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza per la Regione Calabria.
2. Il Garante è un organo monocratico.
3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Articolo 2

Nomina, durata, incompatibilità

1. Il Garante viene scelto tramite avviso pubblico predisposto dall'U.O. Amministrativa-Affari Generali e nominato dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco ogni tre anni, fra le persone che hanno partecipato all'avviso pubblico e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - laurea e idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti e/o delle attività sociali.
2. Il Garante resta in carica tre anni e opera in regime di prorogatio fino a rinnovo, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può: essere amministratore o dipendente del Comune di Bovalino né di enti pubblici o privati ad esso riconducibili;
4. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3

Compiti del Garante

Il Garante:

- a) vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché della Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con Legge 20 marzo 2003 n. 77;
- b) promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
- c) promuove, in accordo con l'Amministrazione Comunale e con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'art. 1 della Legge 23 dicembre 1997 n. 451;
- d) promuove e sostiene, in armonia con l'Amministrazione Comunale, forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;
- e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle Istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano, comunicandole al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale;
- f) monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;
- g) promuove, in collaborazione con gli Organi Istituzionali dell'Ente Locale e altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e

- dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
- h) promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
 - i) esprime, su richiesta, parere non vincolante alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle deliberazioni in materia di interventi a favore dell'infanzia;
 - j) verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;
 - k) promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
 - l) propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;
 - m) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
 - n) promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;
 - o) monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai Settori competenti per le politiche socio- educative nonché, in via preventiva, l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
 - p) avvia, sentita l'Amministrazione Comunale, le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, di accordi per la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - q) sentita l'Amministrazione Comunale, avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "Patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;
 - r) collabora con il Garante nazionale e con quello regionale.

Articolo 4

Forma di tutela

Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

Articolo 5

Relazione agli Organi del Comune

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio, sull'attività svolta nel periodo precedente.

Articolo 6

Struttura e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito dall'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Bovalino.

Articolo 7

Trattamento economico

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità né rimborsi per le spese.

Articolo 8

Revoca

Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, può revocare dalla carica il Garante:

1. se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza;

2. per dimissioni, morte o grave impedimento;
3. se raggiunto da provvedimenti cautelari;
4. per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rilevata al momento della nomina;

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.